This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 959 433

SANDONI

Ricorso dell'avvocato Enrico Sandoni contro Ministero della pubblica istruzione

1892

ITA
977 BO
SAN

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
21

ALLA ECC.MA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

RICORSO

DELL'AVVOCATO

ENRICO SANDONI

CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BOLOGNA
STAB. TIP. ZAMORANI E ALBERTAZZI
PIAZZA CAVOUR - PALAZZO SILVANI
1892

S
ITA
977 BO
SAN

BIBLIOTECA LUCCHINI
5611
N.° d'ord. 3262

Digitized by Google

LUCCHINI

DEC 20 1930

Digitized by Google

All' Ecc.ma IV Sezione del Consiglio di Stato in Roma

L'Avv. Cav. Enrico Sandoni, nella sua qualità di padre e legittimo rappresentante del figlio Alberto, domiciliato in Bologna ed elettivamente, per gli effetti del presente ricorso, in Roma presso l' Avv. Carlo Gallini, in unione ed a mezzo del sottoscritto Avv. Gaetano Franceschini, denuncia all' Ecc.ma Quarta Sezione del Consiglio di Stato il provvedimento emesso dal Ministro della Pubblica Istruzione e partecipato al ricorrente con Nota della R. Prefettura di Bologna 7 Novembre 1892 N. $\frac{3143}{28}$.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il giovanetto Alberto Sandoni, in seguito a regolare promozione, fu iscritto nell' ottobre 1891 alla terza classe del Ginnasio pareggiato Guido Guinizelli in Bologna, ma poscia la famiglia, per ragioni particolari, ebbe a ritirarlo dall' Istituto predetto, affidandolo all' insegnamento privato.

Giunta l' epoca degli esami di promozione, il Sandoni, con il consenso del R. Provveditore degli studi, fu presentato al R. Ginnasio Governativo esistente in questa Provincia,

Digitized by Google

avente sede nella città di Imola, e fu **regolarmente ammesso** alla sezione ordinaria di esami dell' agosto u. s. con **formale deliberazione** di quel corpo insegnante. Sostenuto onorevolmente l' esame, fu promosso in tutte le materie nel primo esperimento; ed a termine degli esami gli fu rilasciato il certificato di promozione che si esibisce. Presentatosi poscia nell' ottobre u. s. al Ginnasio Guido Guinizelli di Bologna per ottenere la iscrizione alla quarta classe dell' anno scolastico 1892-93, la medesima gli fu rifiutata.

Contro l' ingiustificato rifiuto il padre dello studente Sandoni inoltrò ricorso a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione in data 27 settembre u. s.; ricorso che S. E. il Ministro ha creduto di non poter accettare per le ragioni che sono esposte nella lettera di comunicazione in data 7 Novembre u. s.

Costituendo il rifiuto dell' iscrizione una aperta e precisa violazione di Legge, l'Avv. Enrico Sandoni, nell' interesse del figliuol suo, valendosi delle facoltà che accorda la Legge 2 Giugno 1889 N. 6166 Sez. 3.ª, intende col presento atto interporre formale ricorso a cotesta Ecc.ma Quarta Sezione del Consiglio di Stato, denunciando la violazione stessa per le seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO.

1.° Violazione dell' Art.° 55 del Regolamento 24 settembre 1889, il quale dice:

(Nella prima parte) « *L' alunno che senza legittime* » *ragioni di salute o di famiglia fosse uscito dopo il se-*

Digitized by Google

» *condo bimestre dall' Istituto ed al principio dell' anno*
» *scolastico volesse rientrarvi, non potrà essere ammesso*
» *ad altro esame che a quello a cui sarebbe stato re-*
» *golarmente ammesso se rimaneva nell' Istituto* ».

Evidentemente questa prima disposizione riguarda il caso di un alunno che uscito da un istituto, per rientrarvi, domandi di essere ammesso agli esami in quello stesso istituto; e giustamente in questo caso il Regolamento stabilisce che l' alunno stesso non possa essere ammesso ad altro esame senonchè a quello cui sarebbe stato soggetto se nell' Istituto fosse rimasto. E ciò per l' ordinata progressione degli studi ed allo scopo di evitare che un alunno uscito da un istituto potesse rientrarvi sostenendo l' esame di una classe superiore. — Di conseguenza questa prima parte dell' art. 55 non riguarda la fattispecie, la quale viene colpita dalla seconda parte.

(Seconda Parte) « *Quando egli per legittime e com-*
» *provate ragioni abbia superato l' esame in altro Isti-*
» *tuto regio o pareggiato, l' esame stesso gli varrà anche*
» *per l' istituto d' onde era uscito.*

Ed il Ministro così ragiona: *Eccezionalmente l' esame superato in un altro Istituto vale solo quando in esso fu dato per legittime e comprovate ragioni, delle quali il miglior giudice è appunto il capo dell' Istituto al quale il giovane apparteneva e dove chiede di essere nuovamente ammesso.*

Si premette che la facoltà di rientrare è per Legge e non per eccezione, in secondo luogo poi è chiaro, e la virgola di separazione del periodo lo dimostra, che le *legittime* e *comprovate* ragioni riguardano l' ammissione

Digitized by Google

all' esame, e di queste ragioni naturalmente debbono essere giudici coloro cui spetta di ammettere, che se tali non le ritenessero non dovrebbero concedere l' ammissione. — Questa interpretazione non solo corrisponde alla lettera dell' articolo ma eziandio allo spirito dalla disposizione ed ai criteri delle gerarchiche competenze. Qui non può farsi questione di *migliore* o peggiore giudice ; è giudice unicamente chi *per Legge abbia competenza a giudicare*, ed un assioma di diritto, perfettamente conforme all' equità, stabilisce che l' unico giudice in ogni caso è sempre l' autorità superiore, non mai un' autorità di pari grado. Nel caso attuale poi il giudice primo è l' ente cui è stata rivolta la domanda di ammissione all' esame, il quale ente poteva accettarla o meno a seconda che la riteneva conforme o contraria alla Legge, ed in caso di dissenso non lo poteva essere che una Autorità gerarchicamente superiore.

Il Direttore dell' Istituto a cui, posteriormente all' esame sostenuto, l' alunno, investito del diritto che gli dà il certificato di promozione, chiede di essere iscritto non ha che vederci. Ed invero se quel Direttore potesse erigersi a giudice dell' operato dell' ente collegiale che ammise l' alunno all' esame si creerebbe un conflitto fra autorità di pari grado che non può essere voluto dalla Legge perchè contrario ad ogni principio elementare di diritto e di buona amministrazione. E nel caso attuale al sig. Direttore del Ginnasio Comunale pareggiato di Bologna si darebbe la facoltà di dichiarare **nullo** e senza effetto un certificato di promozione formalmente rilasciato dal R. Ginnasio di Imola. — Altissimo compito

Digitized by Google

questo e delicato che non può essere esercitato se non che da un' autorità superiore, dopo avere stabilito che nel caso speciale si riscontrino gli estremi voluti dall'art. 90; il quale articolo tassativamente enumera e stabilisce i casi di nullità; e con quelle forme e quei modi che valgano a salvaguardare i diritti dei cittadini.

2.° Violazione dell' art. 77 del cit. Regolamento.

Sta in fatto che il ricorrente ebbe a ritirare il figlio Alberto per ragioni particolari ed attendibilissime, come fu ed è sempre disposto a provare all' Autorità superiore, prima che terminasse l' anno scolastico, fatto che lo stesso Ministro ammette e che porta per logica conseguenza come in seguito al ritiro formale, l' alunno non apparteneva più all' istituto. — Non vi è alcuna disposizione nel Regolamento che valga a stabilire in quale epoca debba essere operato utilmente il ritiro di un alunno perchè possa essere considerato l' alunno stesso come privatista; nel silenzio della Legge è lecito al cittadino il ritenere ciò che la logica suggerisce e cioè che l' alunno formalmente ritirato durante il corso degli studi e prima che incomincino gli esami da un istituto non appartenga più a quell' istituto. Che se anche, per avventura, qualche circolare stabilisse un termine che non è dalla Legge fissato, dessa, per la sua stessa natura di *circolare* ha carattere interno e di servizio ed il cittadino non è in obbligo di conoscerla, come è tenuto a conoscere le Leggi ed i Regolamenti che furono emanati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Ma dato anche il caso che la circolare esistesse, in ogni peggiore ipotesi la circolare poteva essere invocata per negare

Digitized by Google

l' ammissione all' esame, non mai per negare l' iscrizione ad un giovane che dopo essere stato regolarmente ammesso agli esami in un **istituto regio** abbia ottenuto in essi il suo certificato di promozione.

3.° Violazione dell' art. 90 cit. Regolamento.

Il Ministro dice che il Direttore del Ginnasio di Bologna poteva ritenere per nullo il certificato d' esame e di promozione.

Senza ripetere qui le ragioni di competenza cui sopra abbiamo accennato, si deve osservare che l' art. 90 è *tassativo*, ed in esso sono enumerati i singoli casi di nullità. Ma nel caso pel quale si ricorre non si riscontra addirittura neanche un accenno o somiglianza ai casi numerati dall' articolo stesso.

Ed invero: 1.° Non furono prodotti documenti non veraci per ingannare la vigilanza degli esaminatori: 2.° Non si ebbe cognizione anticipata dei temi: 3.° Non si ottenne l' approvazione per frode. Lo stesso Ministro lo esclude. Dunque se nel fatto che si discute non si è verificato alcuno dei casi di nullità che il regolamento stabilisce ne viene per irrefragabile conseguenza che l' esperimento di esame non può essere considerato per **nullo.**

E quand' anche, per dannata ipotesi, si volesse ritenere come errata l' ammissione, dessa non potrebbe certo portare per conseguenza la nullità dell' esame, e ciò per due ragioni: 1.ª perchè una errata ammissione non è fra i casi tassativamente enumerati dall' art. 90: 2.ª perchè sarebbe enormemente ingiusto che un cittadino potesse essere sottoposto dall' autorità scolastica ad un danno conseguente da un errore imputabile alla stessa autorità scolastica.

Digitized by Google

Finalmente ed in ogni caso pel quale si volesse invocare la nullità, questa dovrebbe sempre essere dichiadall' autorità competente.

4.° Violazione dell' art. 91 del cit. Regolamento.

L' art. 91 è preciso:

« *Gli esami di ammissione e promozione e delle due* » *licenze ginnasiali felicemente superati in un ginnasio* » *o liceo regio o pareggiato danno diritto all' ammissione* » *nella classe immediatamente superiore in qualsiasi* » *altro Ginnasio o Liceo* ».

Ora avendo il giovanetto Sandoni felicemente superato l' esame di promozione dalla terza alla quarta classe nel R. Ginnasio di Imola ha diritto indiscutibile all' ammissione nella quarta classe di qualsiasi Ginnasio Regio o pareggiato del Regno, compreso, come è naturale, il Ginnasio pareggiato Guido Guinizelli in Bologna. — E finchè il certificato di promozione, **formalmente concesso** non venga **formalmente annullato** dall' autorità competente, quel certificato è il titolo che, a tenore dell' art. 91, stabilisce in modo preciso un diritto a favore del promosso, diritto che non può essere disconosciuto dal Direttore del Ginnasio pareggiato di Bologna.

Per le suesposte circostanze di fatto e considerazioni di diritto si chiede a cotesta Ecc.ma Quarta Sezione del Consiglio di Stato che voglia dichiarare nullo il provvedimento denunciato.

Bologna, dicembre 1892.

Avv. Enrico Sandoni
Avv. Gaetano Franceschini

Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi
Bologna - Piazza Cavour, 4

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google